



Presidente

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELL'A.N.AC. DI ADOZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 90/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 114/2014, E S.M.I..

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO l'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii., recante "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione";

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha modificato il citato articolo 32;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", (c.d. Codice antimafia);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice dei contratti pubblici);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione digitale";



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTE le Linee Guida in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 90/2014, adottate congiuntamente dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministro dell’Interno e pubblicate nel sito istituzionale dell’Autorità;

VISTE le “Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’Autorità di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 90/2014” adottate dal Presidente dell’Autorità in data 11 aprile 2019 e integrate in data 8 luglio 2020;

VISTO il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, modificato con decisione del 3.02.2021”, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 919 del 16 ottobre 2019 e successivamente modificato con le delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019; n. 50 del 22 gennaio 2020; n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021;

VISTO il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza sottoscritto in data 11 ottobre 2021;

CONSIDERATO che l’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 e ss.mm.ii. attribuisce il potere di proposta in merito all’adozione delle misure straordinarie ivi indicate in via esclusiva al Presidente dell’Autorità;

RILEVATA l’opportunità di adottare un atto che disciplina il procedimento relativo all’esercizio del potere di proposta delle misure straordinarie di cui all’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, anche alla luce della normativa vigente, sostituendo le “Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’Autorità di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 90/2014”;

DATO ATTO di aver informato il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14 giugno 2022 dell’opportunità di adottare un atto che disciplina il procedimento relativo all’esercizio del potere di proposta delle misure straordinarie di cui all’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, anche alla luce della normativa vigente, sostituendo le “Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’Autorità di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 90/2014”;



ADOTTA

Il seguente Atto, che reca la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.. (di seguito anche solo Atto):

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Atto, si intende per:
 - a) «articolo 32», l'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii.;
 - b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) «Codice», il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
 - e) «Dirigente», il Dirigente dell'Ufficio Misure straordinarie e commissariamenti;
 - f) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
 - g) «procedimento», il procedimento amministrativo preordinato alla formulazione, da parte del Presidente, di una proposta di applicazione delle misure previste dall'articolo 32.
 - h) «proposta», la proposta di applicazione delle misure di cui all'articolo 32, che il Presidente rivolge al Prefetto competente;
 - i) «protocollo», il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza sottoscritto in data 11 ottobre 2021;
 - j) «Ufficiale di collegamento», l'Ufficiale della Guardia di Finanza di cui all'articolo 9 del Protocollo;
 - k) «Ufficio», l'Ufficio Misure straordinarie e Commissariamenti istituito con delibera dell'Autorità n. 453 del 14 giugno 2021, con il compito di supportare il Presidente dell'Autorità nell'esercizio del potere di cui all'articolo 32;

Articolo 2

(Oggetto ed efficacia)

1. Il presente Atto disciplina il procedimento concernente l'esercizio del potere di proposta per l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'articolo 32.
2. Il presente Atto sostituisce le "Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014" adottate dal Presidente dell'Autorità in data 11 aprile 2019 e integrate in data 8 luglio 2020.



Articolo 3

(Presupposti per l'esercizio del potere di proposta)

1. L'esercizio del potere di proposta richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, con contestazione di fatti illeciti per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero per rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali collegati ad un contratto di appalto o di concessione per l'acquisizione di lavori e opere, forniture e servizi ovvero ad un accordo contrattuale con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - b) la riferibilità, anche in via presuntiva, dei fatti illeciti all'operatore economico titolare del contratto o dell'accordo contrattuale;
 - c) l'accertamento dei fatti, inteso come consistenza oggettiva di condotte in grado di incidere, in termini di qualificata probabilità, sul corretto svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto o dell'accordo contrattuale, e la gravità degli stessi.

Articolo 4

(Attività di supporto al Presidente)

1. Il Presidente viene a conoscenza dei fatti illeciti, suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio del procedimento:
 - a) su comunicazione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;
 - b) su comunicazione dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;
 - c) su comunicazione di ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria contabile;
 - d) su comunicazione degli uffici dell'Autorità;
 - e) su segnalazione di soggetti privati;
 - f) attraverso fonti aperte.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente si avvale ordinariamente della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di effettuare riscontri mirati per la verifica dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 32.
3. L'Ufficiale di collegamento, con il supporto dell'aliquota del personale della Guardia di Finanza di cui all'articolo 9 del Protocollo, analizza gli atti disponibili, tra cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria,



e, all'esito dei riscontri di cui al precedente comma 2, predispone una nota informativa per il Presidente, che riporta le seguenti informazioni:

- a) evidenze emerse nell'ambito del procedimento penale, in particolare le fattispecie delittuose contestate e ruolo dei soggetti coinvolti all'epoca dei fatti nell'assetto gestionale ed organizzativo dell'operatore economico;
- b) stato del procedimento penale;
- c) dati relativi all'operatore economico, in particolare, forma giuridica, *governance*, proprietà, requisiti dimensionali, organizzativi e di fatturato, eventuali operazioni societarie rilevanti;
- d) dati relativi al contratto o all'accordo, con particolare riferimento allo stato della sua esecuzione;
- e) ulteriori contratti di appalto o di concessione affidati all'operatore economico in forma singola o associata dalla stessa stazione appaltante o da altre pubbliche amministrazioni e in corso di esecuzione.

La nota integrativa è corredata da adeguata documentazione.

Articolo 5

(Ordine di trattazione)

1. Tra le comunicazioni e segnalazioni pervenute ai sensi del precedente articolo 4 L'Ufficiale di collegamento e l'Ufficio trattano prioritariamente quelle che riguardano:
 - a) affidamenti di particolare interesse;
 - b) affidamenti che presentano un maggiore e/o più diffuso rischio corruttivo;
 - c) contratti in corso di esecuzione.Si tiene in ogni caso conto dei tempi di conclusione del procedimento in relazione alla durata del contratto acquisito illecitamente.

2. Ai sensi del presente Atto si considerano di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti finanziati in tutto o in parte da fondi dell'Unione Europea, ivi comprese le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dal Piano nazionali per gli investimenti complementari (PNC) istituito attraverso il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021;
 - b) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - c) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - d) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro e gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 7.000.000,00 di euro.

Articolo 6

(Fase preistruttoria)



1. L'Ufficio valuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, necessari per l'avvio del procedimento, sulla base degli elementi informativi contenuti nei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale nonché di quelli risultanti dalla nota informativa di cui al precedente articolo 4 e di quelli comunque acquisiti al fascicolo di ufficio. Se ritenuti necessari, l'Ufficio o il Presidente chiede all'Ufficiale di Collegamento ulteriori riscontri.
2. All'esito della valutazione degli elementi di cui al precedente comma 1 il Dirigente dispone d'ufficio l'archiviazione in caso di:
 - a) manifesta carenza o insufficienza di uno o più dei presupposti di cui all'articolo 3 del presente Atto;
 - b) avvenuta applicazione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014. In tale ipotesi rimane ferma la possibilità di rivalutare i presupposti di cui all'articolo 3 del presente Atto in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto;
 - c) estinzione dell'operatore economico affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale;
 - d) adozione di provvedimenti di confisca e di sequestro dell'impresa e/o di amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o di applicazione di misure di prevenzione.Il Dirigente trasmette con cadenza trimestrale al Presidente l'elenco delle archiviazioni d'ufficio effettuate e delle relative ragioni.
3. All'esito della valutazione dei presupposti di cui al precedente comma 1 il Dirigente può proporre al Presidente di archiviare senza aprire il procedimento in ogni caso in cui emergano elementi fattuali tali da rendere palese che l'adozione delle misure di cui all'articolo 32 non sarebbe adeguata a raggiungere gli obiettivi a cui queste ultime sono preordinate. A titolo esemplificativo tra gli elementi fattuali possono assumere rilievo:
 - la pendenza di eventuali procedure concorsuali avviate nei confronti dell'operatore economico affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 32;
 - il valore particolarmente esiguo della commessa pubblica oggetto di condotte illecite o comunque sintomatiche di situazioni anomale;
 - la struttura organizzativa e dimensionale dell'operatore economico affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale estremamente ridotta;
 - l'assenza di contratti in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione negli ultimi tre anni dall'accertamento svolto dall'Ufficiale di Collegamento.
4. Qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Dirigente, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 3, propone al Presidente l'avvio del procedimento.
5. In ogni caso il Dirigente provvede alla trasmissione degli atti e della documentazione ai competenti uffici dell'Autorità, qualora dall'esame delle informazioni acquisite si ravvisino diversi e/o ulteriori margini di intervento dell'Autorità. L'archiviazione non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorità nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice.



6. In ogni caso il Dirigente propone al Presidente di effettuare una segnalazione alla Corte dei Conti, qualora dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) risulti un possibile pregiudizio erariale.

Articolo 7

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio.
2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività istruttoria.

Articolo 8

(Avvio del procedimento di proposta)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal Dirigente e indica:
 - a) l'amministrazione competente
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le informazioni e/o i documenti ritenuti rilevanti e che saranno utilizzati a supporto della eventuale proposta;
 - d) il termine di conclusione del procedimento;
 - e) l'ufficio competente, il domicilio digitale dell'amministrazione e il nominativo del responsabile del procedimento;
 - f) il termine entro il quale le parti possono produrre memorie scritte e documenti e formulare istanza di audizione;
 - g) le modalità telematiche, grazie alle quali è possibile prendere visione degli atti presenti nel fascicolo di ufficio ed estrarne copia.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata all'operatore economico nei confronti del quale possono essere adottate le misure di cui all'articolo 32 e alla stazione appaltante che ha affidato il contratto o l'accordo contrattuale di cui all'articolo 32.

Articolo 9

(Partecipazione all'istruttoria)



1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal vigente Regolamento dell'Autorità disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990;
 - b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'Ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) formulare richiesta motivata di audizione, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa sia ritenuta necessaria.

Articolo 10

(Audizioni)

1. Il Dirigente può, d'ufficio o su istanza di parte ove le circostanze per le quali la parte chiede di essere audita siano ritenute rilevanti, convocare in audizione l'operatore economico e/o la stazione appaltante ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8.
2. La convocazione avviene con atto scritto che indica la data, il luogo e le modalità anche telematiche di svolgimento dell'audizione.
3. I soggetti convocati possono partecipare all'audizione in persona del proprio rappresentante legale o di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti e/o legali di propria fiducia.
4. Nel corso dell'audizione il Dirigente invita i soggetti partecipanti a fornire i chiarimenti, le informazioni i documenti ritenuti necessari. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
5. Dell'audizione è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dai soggetti partecipanti.

Articolo 11

(Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisizione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b), del presente Atto. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di



- richiesta della predetta documentazione fino alla data di acquisizione della stessa e comunque non oltre la scadenza del termine per la sua presentazione;
- b) convocazione in audizione ai sensi dell'articolo 10 del presente Atto. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di comunicazione dell'audizione fino alla data di svolgimento della stessa;
 - c) acquisizione di ulteriori informazioni, dati, atti, pareri dalle parti, da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità pubbliche. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di richiesta della predetta documentazione fino alla data di ricezione della stessa.
2. La sospensione opera una volta sola per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.

Articolo 12

(Conclusione del procedimento)

- 1. Entro il termine ordinatorio di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 11, il Dirigente sulla base degli elementi istruttori acquisiti, prospetta al Presidente di adottare, alternativamente:
 - a) una proposta con cui si chiede al Prefetto competente l'applicazione di una o più delle misure previste dall'articolo 32;
 - b) un atto di archiviazione.

- 2. Il Dirigente, ai fini di prospettare al Presidente l'adozione di uno degli atti di cui al precedente comma, considera, ponderandoli, i diversi elementi che caratterizzano la singola fattispecie, quali a titolo meramente esemplificativo:
 - a) il ruolo o l'incarico (o il rapporto di immedesimazione organica con la società) che le persone coinvolte nel procedimento penale ricoprono all'interno della organizzazione e struttura aziendale, nonché l'entità effettiva dei loro poteri gestionali e decisionali in seno all'impresa;
 - b) l'eventuale pluralità di commesse pubbliche oggetto del procedimento penale;
 - c) il valore economico e la rilevanza strategica della commessa pubblica, esprimibile anche in termini di conseguimento di indebite posizioni dominanti e monopolistiche nel mercato di riferimento;
 - d) le modalità concrete che hanno caratterizzato lo schema corruttivo della commessa pubblica, e la loro incidenza causale sulla fase genetica e/o esecutiva;
 - e) il grado di coinvolgimento e di complicità, nella vicenda corruttiva, di esponenti della stazione appaltante;
 - f) la gravità dei reati per i quali procede l'autorità giudiziaria, anche con riferimento a fattispecie delittuose non ricomprese nell'articolo 32 del decreto legge n. 90/2014 (ad esempio, in caso di contestazione di condotte corruttive abbinate ad ipotesi di reato di cui all'articolo 416 bis del c.p.);
 - g) l'effettiva consumazione del delitto;



- h) il prezzo pagato per la corruzione e il profitto che ne è derivato;
 - i) la tipologia e l'entità delle eventuali misure cautelari adottate dal giudice penale nei confronti dei soggetti indagati/imputati: di natura personale (detenzione in carcere; arresti domiciliari; interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione) e/o di natura reale (sequestro preventivo; confisca; nomina di un custode giudiziario, ecc.);
 - j) la contestazione di addebiti e responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato anche nei confronti dell'impresa come persona giuridica, e l'eventuale adozione di misure cautelari o irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
 - k) il comportamento assunto dall'operatore economico affidatario a seguito della vicenda corruttiva e, in particolare, l'adozione di condotte e/o atti realmente dissociativi;
 - l) le argomentazioni formulate dalle parti in sede di partecipazione al procedimento e la documentazione probatoria presentata a supporto delle stesse.
3. Il Dirigente propone al Presidente l'archiviazione qualora all'esito dell'istruttoria compiuta l'Ufficio abbia riscontrato la mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere di proposta, in particolare, nei seguenti casi:
- a) qualora le misure cautelari adottate dall'autorità giudiziaria siano state annullate per insussistenza del fumus in relazione ai fatti oggetto di procedimento penale;
 - b) qualora il procedimento penale si concluda con un'archiviazione o con una pronuncia di assoluzione;
 - c) qualora gli elementi informativi e documentali acquisiti in fase istruttoria non siano sufficienti a consentire una valutazione compiuta della fattispecie ai fini della dichiarazione di sussistenza dei presupposti per la richiesta di misure straordinarie o comunque quando le istanze di recupero e di salvaguardia della legalità, sottese alla fattispecie, siano affievolite al punto tale da non richiedere più alcun intervento in chiave preventiva;
 - d) qualora le finalità sottese all'adozione di una proposta ai sensi dell'articolo 32 trovino adeguata soddisfazione con l'esercizio dei poteri propri di altre Amministrazioni o Autorità pubbliche.
4. Il Presidente, considerati gli atti del fascicolo d'ufficio e valutati gli elementi istruttori e la proposta del Dirigente, dispone l'adozione o dell'atto di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo o dell'atto di archiviazione di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo.
5. Gli atti conclusivi del procedimento di cui al comma 1, lett. a) e b), adottati dal Presidente, indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Articolo 13

(Archiviazione)

- 1. L'atto con cui il Presidente dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) è comunicato alle parti a cura dell'Ufficio.



2. Nei casi in cui successivamente all'adozione dell'atto di archiviazione dovessero risultare elementi ulteriori in grado di incidere sulla valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione di misure straordinarie, il Presidente può disporre anche su proposta del Dirigente la riattivazione del procedimento.

Articolo 14

(Comunicazione dell'esito del procedimento)

1. La proposta adottata dal Presidente ai sensi dell'articolo 32 è trasmessa dall'Ufficio al Prefetto competente corredata dalla documentazione di riferimento.
2. Il Dirigente comunica alla Procura della Repubblica l'avvenuta formulazione della proposta al Prefetto.
3. Il Dirigente comunica altresì alle parti l'avvenuta archiviazione del procedimento ovvero l'avvenuta formulazione della proposta al Prefetto.

Articolo 15

(Pubblicità)

1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento adottati dal Presidente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., sul sito internet dell'Autorità, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali e in conformità alla relativa disciplina di attuazione disposta dall'Autorità.
2. La proposta con cui il Presidente chiede al Prefetto l'applicazione di una o più delle misure previste dall'articolo 32 è ordinariamente pubblicata sul sito internet dell'Autorità successivamente alla pubblicazione del decreto prefettizio, che dispone l'adozione della misura sul sito internet della Prefettura. La pubblicazione del decreto prefettizio può essere assolta anche mediante inserimento del link di collegamento al relativo sito istituzionale della prefettura.
3. L'atto di archiviazione è pubblicato sul sito internet dell'Autorità successivamente all'invio alle parti della relativa comunicazione.
4. Gli atti conclusivi del procedimento di cui al comma 1 sono pubblicati per un periodo di cinque anni e, comunque, fino a che la parte interessata non ne chieda la rimozione dal sito internet dell'Autorità.



5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata mediante apposita istanza indirizzata al Dirigente dell'Ufficio. L'istanza può essere presentata a decorrere dal secondo anno di pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Autorità.

Articolo 16

(Accesso agli atti)

1. L'accesso agli atti del procedimento è consentito in conformità alla normativa vigente e al regolamento dell'Autorità disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.

Articolo 17

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente Atto sono effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronici in conformità al Codice dell'amministrazione digitale.
2. Salva diversa indicazione, tutte le comunicazioni rivolte al Presidente e al Dirigente sono effettuate al seguente domicilio digitale: protocollo@pec.anticorruzione.it.

Articolo 18

(Attività ulteriori successive alla proposta di misure)

1. Nel caso di applicazione di misure straordinarie di cui all'articolo 32, in accoglimento della proposta del Presidente, la decisione in merito alla durata, all'estensione, alle modalità esecutive e gestionali delle misure nonché alla individuazione e nomina degli amministratori straordinari e degli esperti spetta alla competenza esclusiva del Prefetto che ha disposto le misure.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, in caso di criticità applicative delle misure disposte, il Presidente, su richiesta del Prefetto, può esprimere al riguardo proprie valutazioni a titolo collaborativo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Presidente può rendere, su proposta dell'Ufficio, un parere non vincolante.

Articolo 19



(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto si applicano i principi e le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 21

(Regime transitorio)

1. Il presente Atto si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data in cui lo stesso entra in vigore e ai procedimenti che, sebbene avviati precedentemente, non siano ancora conclusi a tale data.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 16 settembre 2022